RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 136 del 5 dicembre 2023

La presente legge intende valorizzare le Marche come terra del benessere e della qualità della vita, promuovendo uno stile di vita sano, consapevole ed equilibrato, considerato sotto il profilo alimentare, ambientale, psicofisico, culturale e sociale, individuando le iniziative da perseguire per raggiungere tale finalità.

Art.1

(Principi generali e finalità)

L'articolo 1 individua i principi e le finalità della legge, attraverso la quale si intende valorizzare le Marche come terra del benessere e della qualità della vita.

La disposizione ha natura ordinamentale, trattando di principi generali e di finalità.

Art.2

(Linee strategiche)

L'articolo 2 descrive le linee strategiche attraverso le quali verranno realizzate le iniziative sostenute dalla legge. In particolare nel comma 1 si richiama l'approccio interdisciplinare e i settori coinvolti; nel comma 2 viene promosso lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene ribadito il principio della partecipazione e del coinvolgimento dei vari soggetti che già operano nei settori di interesse della legge; nel comma 3 si riprende il principio della integrazione degli strumenti di programmazione regionale dei vari ambiti settoriali delle finalità della legge.

La disposizione ha natura ordinamentale, trattando delle linee strategiche della legge.

Art.3

(Istituzione della Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita)

L'articolo 3 istituisce la Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita e indica le categorie di soggetti che possono parteciparvi. Alla Giunta è attribuito il compito di definirne il funzionamento e criteri per la partecipazione. Si tratta di una Rete composta da soggetti già impegnati sul territorio regionale sui temi oggetto della presente legge; la partecipazione degli stessi alla Rete non comporta oneri finanziari per la Regione.

I commi da 1 a 4 di questo articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale, riferendosi all'istituzione, alla composizione e al funzionamento della Rete regionale per la promozione e valorizzazione delle Marche, la partecipazione alla quale è specificato essere a titolo gratuito.

Relativamente al comma 5, che prevede la realizzazione di un logo identificativo per la valorizzazione delle Marche, le risorse necessarie sono iscritte con questa legge nell'annualità 2024 a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa sul nuovo capitolo di seguito riportato, utilizzato a copertura anche di tutti gli oneri per l'attuazione della presente legge:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 1 Titolo 1	CNI 13125	Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita	6.000,00	-	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nel caso specifico del Logo (art. 3, comma 5)

La spesa, quantificata sulla base di una stima riferita alla realizzazione di iniziative simili trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 a carico del capitolo 2160110351 che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato a finalità in linea con quelle previste dalla legge in oggetto.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110351	FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

La partecipazione alla Rete regionale non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione Marche in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 4

(Istituzione del Tavolo multisettoriale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita)

L'articolo istituisce il Tavolo multisettoriale per la promozione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita e ne definisce le modalità e i tempi di costituzione, la composizione (comma 1 e comma 3) e le funzioni (comma 2).

Al comma 5 viene stabilito che la partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito e che non sono previsti né compensi, né rimborsi spese. Questo articolo non comporta quindi oneri finanziari aggiuntivi.

La partecipazione al Tavolo non comporta nemmeno oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione

Marche in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 5

(Programma triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita)

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, definisce le modalità e le tempistiche di adozione del programma regionale triennale nel quale sono indicate le iniziative e gli interventi che potranno essere realizzati.

I commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale, trattando delle modalità e dei tempi entro cui adottare il Programma regionale triennale per la promozione delle Marche.

Nel comma 3 si definisce il contenuto del Programma, indicando le politiche regionali in tema di stile di vita sano che saranno definite nel Programma stesso e gli interventi che potranno essere realizzati.

Il comma 4 indica le azioni che potranno essere attivate dalla Regione nelle more dell'istituzione del Tavolo multisettoriale.

Relativamente ai commi 3 e 4 le risorse necessarie sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024 e 2025, sul capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 1 Titolo 1	CNI 13125	Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita	314.000,00	320.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nel caso specifico delle attività del programma triennale (art. 5, comma 3) e delle attività nelle more dell'istituzione del Tavolo (art. 5, comma 4)

La spesa, quantificata tenendo conto del limite massimo di disponibilità residua una volta stimati gli altri oneri sulla base dei criteri citati, trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 e 2025 a carico dei capitoli 2160110350 e 2160110351 che presentano la necessaria disponibilità e sono attualmente destinati a finalità in linea con quelle previste dalla legge in oggetto.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110350	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ALIMENTAZIONE, BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110351	FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

Il comma 5 stabilisce che alcune delle finalità di cui alla legge siano in capo all'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e per la pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP) in collaborazione con la Regione e con i soggetti della Rete Regionale di cui all'articolo 3. Tali funzioni rientrano in quelle proprie dell'AMAP.

Tale comma non comporta quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 6 Giornate del benessere e della qualità della vita

L'articolo prevede la promozione, anche con il possibile coinvolgimento della Rete regionale, delle giornate del benessere e della qualità della vita, per sensibilizzare sani stili di vita.

Le risorse necessarie al finanziamento di tale articolo sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024 e 2025, sul capitolo come di seguito rappresentato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 1 Titolo 1	CNI 13125	Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita	80.000,00	80.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nello specifico delle attività di cui all'art. 6

La spesa quantificata sulla base di una stima riferita ai costi sostenuti per iniziative simili realizzate negli ultimi anni trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 e 2025 a carico del capitolo 2160110351 che presenta la necessaria disponibilità e sono attualmente destinati a finalità in linea con quelle previste dalla proposta di legge in oggetto.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110351	FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

Art. 7 Clausola valutativa

L'articolo definisce le modalità di informazione al Consiglio dell'attuazione di tale legge.

L'articolo ha natura ordinamentale, non prevedendo oneri finanziari.

Art. 8 Disposizioni finanziarie

L'articolo stabilisce le disposizioni finanziarie di questa legge.

Il comma 1 autorizza, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, a carico dei capitoli sotto riportati, il finanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 5, articolo 5, commi 3 e 4, e articolo 6 della presente legge per l'importo complessivo di euro 400.000,00 per il 2024 e per il 2025 inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte nel bilancio vigente 2023/2025.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 1 Titolo 1	CNI 13125	Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita	400.000,00	400.000,00	Stanziamen to iscritto con questa legge per il finanziamen to di tutti gli oneri di attuazione della presente legge, in particolare di quanto

	previsto all'articolo 3 c.5, articolo 5 c.3.e c.4 e articolo 6
--	--

Il comma 2 attesta la copertura degli oneri autorizzati al comma 1 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110350	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ALIMENTAZIONE, BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110351	FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

Il comma 3 stabilisce che, per gli anni successivi, la spesa viene autorizzata in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 4 azzera l'autorizzazione di spesa iscritta per gli anni 2024, 2025 nella Missione 16, Programma 1 della Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)) per il "Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati all'alimentazione, benessere e qualità della vita" e per il "Fondo per la divulgazione e animazione sul territorio delle sane abitudini alimentari".

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia. Si attesta l'invarianza organizzativa anche per l'AMAP di cui all'articolo 5, comma 5, in quanto le funzioni lì indicate rientrano tra quelle previste dalla l.r. 11/2022 e sono già assegnate al personale in servizio presso la struttura.